

**STATUTO**  
**della Fondazione "Cascina Roccafranca"**

Articolo 1 - costituzione, denominazione e sede

È costituita dal Comune di Torino una Fondazione denominata "Fondazione Cascina Roccafranca".

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Cascina Roccafranca".

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La sede della Fondazione è stabilita in via Gaidano n. 76, Torino.

La durata della Fondazione è stabilita sino al 31.12.2025.

Articolo 2 - scopo ed ambito di attività

La Fondazione "Cascina Roccafranca" (nel seguito definita "Fondazione") è un ente di promozione sociale e culturale che ha lo scopo di favorire percorsi di benessere e di coesione sociale tra i cittadini del territorio, di promuovere aggregazione sociale, di contribuire allo sviluppo delle reti formali e informali e alla costruzione di quei beni comuni che fondano la convivenza civile, di consolidare forme di collaborazione tra pubblico e privato sociale.

Per perseguire i propri obiettivi la "Fondazione" gestisce l'immobile "Cascina Roccafranca", promuove progettualità che permettano alle realtà del territorio, formali e informali, di esprimere al meglio le proprie potenzialità, disponibilità e solidarietà verso gli altri. La Cascina può svolgere attività commerciale accessoria non prevalente.

Articolo 3 - Patrimonio

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti.
2. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.
3. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
4. da quota parte di eventuali rendite non utilizzate che venga destinata a incrementare il patrimonio.
5. dal contratto di comodato gratuito dell'immobile "Cascina Roccafranca", di proprietà del Comune di Torino, sito in Via Gaidano 76 e delle relative attrezzature.

Articolo 4 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

1. dalle eventuali rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione.
3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o persone giuridiche private, in qualsiasi forma.
4. dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.

## Allegato 1 - Statuto

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei fini di cui all'articolo 2.

### Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, la stipula di convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati.
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, comodataria o da essa comunque posseduti o detenuti;
3. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività di cui al punto 2.
4. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
5. sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

### Articolo 6 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

1. Fondatori;
2. Partecipanti.

### Articolo 7 - Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

### Articolo 8 - Partecipanti

1. Fanno parte dei Partecipanti tutte le singole associazioni e gruppi regolarmente iscritti al Collegio dei Partecipanti.
2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le Istituzioni, le persone giuridiche (pubbliche o private) e i gruppi spontanei organizzati che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti di natura ideale od intellettuale e/o contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali alla Fondazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 che desiderano acquisire la qualifica di partecipanti dovranno presentare apposita domanda al Presidente della Fondazione. Ricevuta la domanda, il Presidente la esaminerà nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, che delibererà sull'ammissione. Il Consiglio Direttivo comunicherà al candidato l'esito della domanda nella forma ritenuta più opportuna.
4. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

#### Articolo 9 - Assemblea della Fondazione

1. All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i membri della Fondazione.
2. L'Assemblea è competente ad analizzare tutte le attività della Fondazione ed opera come istanza di discussione collettiva.
3. In caso di necessità il Presidente della Fondazione può convocare l'Assemblea per raccogliere il parere in via preventiva, il quale non è comunque vincolante per il Consiglio Direttivo.

#### Articolo 10 - Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la conoscenza della convocazione da parte dei membri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
3. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e da almeno un soggetto Partecipante.

#### Articolo 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario.
3. Il Collegio dei Partecipanti.

#### Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione generale della Fondazione, con criteri di economicità ed efficienza, nel pieno rispetto del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo della Fondazione.
2. Il Consiglio Direttivo della Fondazione è costituito da cinque membri. Tre membri sono nominati dal Fondatore, i restanti due membri dai Partecipanti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e deve essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo, con i mezzi ritenuti idonei dal Presidente.
4. Salvo che non sia diversamente previsto nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
5. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso il Consiglio

## Allegato 1 - Statuto

Direttivo richiederà agli organismi che hanno proceduto alla nomina, di provvedere ad una nomina sostitutiva.

6. I membri riferiti al Fondatore, sono nominati secondo quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto della Città di Torino. Sono membri di diritto l'Assessore pro-tempore di riferimento indicato dal Sindaco di Torino ed il Presidente pro-tempore della Circostrizione competente territorialmente. Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti secondo quanto previsto dal proprio Regolamento.
7. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni, salvo revoca motivata, e comunque fino alla nomina dei loro successori. I membri del Consiglio Direttivo sono riconfermabili.
8. Il Consiglio Direttivo può stabilire il riconoscimento di un gettone di presenza ai propri membri, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

### Articolo 13 - Presidente della Fondazione e Vice Presidente vicario

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati ed eventualmente revocati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza di 4/5.
2. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.
4. Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Partecipanti e l'Assemblea.
5. Il Presidente riunisce le componenti della Fondazione nell'Assemblea almeno una volta l'anno.
6. Il Presidente nomina il Direttore della Fondazione, determinandone in concreto, secondo quanto previsto all'articolo 13, natura, durata e qualifica del rapporto e trattamento economico.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri e le prerogative di quest'ultimo, in ogni caso di impedimento o assenza del Presidente.

### Articolo 14 - Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Le persone giuridiche o gli Enti sono rappresentati nel Collegio dei Partecipanti da un loro incaricato, nominato in conformità dei rispettivi statuti.
2. Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della Fondazione, almeno una volta l'anno ovvero quando ne facciano richiesta almeno 5 membri.
3. Il funzionamento del Collegio dei Partecipanti è disciplinato da un Regolamento, ratificato dal Consiglio Direttivo.

### Articolo 15 - Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività della Fondazione.
2. Il Direttore:
  - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, con discrezionalità tecnica;
  - ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della Fondazione;

## Allegato 1 - Statuto

- redige come segretario i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vengono presentati al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- coordina la struttura tecnica, il personale della Fondazione, nonché i professionisti esterni di cui la Fondazione può avvalersi per lo svolgimento della propria attività; ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della Fondazione con firma congiunta al Presidente;
- promuove la costituzione di un gruppo di lavoro, composto da funzionari dei settori Cultura, Politiche per l'Integrazione, Risorse Educative, Lavoro, della Circoscrizione 2 e della Fondazione Cascina Roccafranca, per favorire il coordinamento e l'integrazione delle attività svolte dalla Cascina Roccafranca con le politiche e i progetti dell'Amministrazione Comunale

### Articolo 16 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese precedente a quello di chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dei revisori contabili.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
4. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6. Eventuali rendite saranno utilizzate esclusivamente per perseguire i fini di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
7. È vietata la distribuzione di utili o avanzi, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
8. La revisione contabile sarà affidata, con delibera del Consiglio Direttivo, ad un revisore esterno iscritto nell'apposito Albo.

### Articolo 17 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio Direttivo può decidere all'unanimità l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

#### Allegato 1 - Statuto

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
  - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. L'esclusione ha luogo di diritto anche per i seguenti motivi:
- estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta.
  - apertura di procedure di liquidazione.
  - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### Articolo 18 - Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla città di Torino, secondo le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento in materia.

#### Articolo 19 - Riconoscimento e rinvio

Il Presidente richiederà il riconoscimento della Fondazione ex art. 1 D.P.R. 361 del 2000.  
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

---